

NICOLETTA FERRUCCI¹

Apertura dei lavori

¹ Accademia dei Georgofili

Ringrazio l'Accademia dei Georgofili e il suo presidente prof. Massimo Vincenzini per aver organizzato questo dialogo sulla riforma dell'art. 9 della nostra Costituzione: una scelta quella dell'Accademia perfettamente in sintonia con la costante attenzione che da sempre ha riservato all'evoluzione del diritto nella prospettiva ultima di sondarne le implicazioni sull'agricoltura.

Il titolo che è stato dato all'incontro di oggi riassume nella sua complessità il ventaglio di temi che la riforma sottopone alla riflessione dei giuristi e dei politologi, ed evidenzia le profonde interconnessioni che legano l'uno all'altro.

E dunque, il senso profondo dell'aver elevato la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione è un salto di qualità rispetto allo spiraglio di accesso aperto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella sua lettura degli artt. 9 e 32 della Costituzione? È una estensione del mantello della protezione costituzionale oltre i confini dei settori specifici, acqua e suolo, rispetto ai quali la Corte è più volte intervenuta; una tutela a tutto tondo ed ecumenica dell'ambiente proiettata in una dimensione intergenerazionale?

Quanto ha inciso nella scelta operata dalla riforma la spinta propulsiva della politica ambientale e climatica internazionale e dell'Unione Europea varata per fronteggiare, sia pure in una sorta di corsa della regina Rossa, la crisi ecologica planetaria senza precedenti che l'uomo ha innescato e la minaccia incombente dell'annientamento della presenza umana sulla terra?

Quale il senso di utilizzare nella formulazione del novellato art. 9 riferimenti espressi alla biodiversità e agli ecosistemi quasi come altro rispetto all'ambiente, quando in realtà la scienza ci insegna, e il diritto ne ha preso atto, che entrambi sono tessere di quest'ultimo: una mera riproposizione di formule ricorrenti nel linguaggio delle convenzioni e delle strategie interna-

zionali e dell'Unione Europea, o la consapevole traduzione nel dato normativo di una specifica opzione?

E ancora, l'ingresso dell'ambiente in una norma, l'art. 9, che tutela il paesaggio può segnare il consolidarsi di una distinzione tra ambiente e paesaggio, inteso quest'ultimo nella sua moderna concezione coniata nel 2000 dalla Convenzione Europea del Paesaggio come bene culturale, elemento identitario di un territorio, testimonianza visiva della interconnessione tra natura e opera dell'uomo, quale percepito dalle popolazioni che in esso vivono, e dunque liberato dai retaggi della sua originaria configurazione funzionalizzata a criteri meramente estetico elitari e dal suo dissolvimento nella bulimica nozione di ambiente?

Quale la prospettiva che si apre al mondo del diritto? Quello di un futuro bilanciamento tra due valori costituzionalmente tutelati, o il velato riconoscimento di una posizione privilegiata all'ambiente nei confronti del paesaggio, come sembrerebbe far pensare il mancato riferimento a quest'ultimo, al paesaggio, tra i nuovi valori il cui rispetto dovrà costituire un limite all'iniziativa economica privata, circoscritti dal novellato art. 41, secondo comma, della Costituzione all'ambiente e alla salute?

E poi il superamento del corto orizzonte del presentismo e la proiezione del diritto verso le generazioni future e dunque l'invocazione di un imprescindibile equilibrio tra il presente e il futuro, incarna il concetto di sviluppo sostenibile o, quest'ultimo richiederebbe invece una ulteriore e più compiuta formalizzazione all'interno della Carta costituzionale?

E ancora la riforma costituzionale coglie l'essenza tridimensionale della sostenibilità, ambientale, sociale ed economica, che emerge fin dalle prime elaborazioni del concetto di sviluppo sostenibile e si è radicata nel tempo nel complesso mosaico della normativa internazionale e dell'Unione Europea? E quali possono essere i riflessi di questa sublimazione del principio della sostenibilità sulla lettura delle altre norme della Costituzione a partire dagli articoli 2 e 3, fino a quel razionale sfruttamento del suolo contemplato dall'art. 44?

Infine, quali prospettive può aprire la riforma costituzionale nel settore agricolo?

La trama delle questioni è complessa e affascinante ma sono certa che le sapienti mani dei nostri relatori riusciranno a riannodarne i fili.

Grazie dunque a loro per aver accolto l'invito a offrire oggi il loro prezioso contributo.

Mi asterrò da chiose alle relazioni lasciando alle riflessioni conclusive di Ferdinando Albisinni il compito di coglierne gli stimoli e le suggestioni.

Dichiaro aperti i lavori del convegno e invito il presidente Giovanni Maria Flick a tenere la sua relazione.